

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (n. 214/2019 r.g.) avverso la decisione n. 2/19 del 10 novembre 2018, depositata il 28 gennaio 2019 e notificata il 1° aprile 2019, del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, con la quale veniva ritenuta la responsabilità disciplinare del ricorrente per i fatti di cui ai capi di incolpazione e gli veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Donato Di Campi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto del 15 maggio 2014, l'ing. [ESPONENTE] contestava all'avv. [RICORRENTE] l'inadempimento di obbligazioni assunte con due distinte dichiarazioni del 30 ottobre 2013: (i) una con la quale si accollava il debito del sig. [AAA] pari ad € 11.800,00; (ii) l'altra con la quale si riconosceva debitore a titolo personale della somma di € 500,00.

In un successivo esposto del 24 giugno 2014, il l.r.p.t. della Ditta [ALFA] s.r.l., sig. [BBB], contestava all'avv. [RICORRENTE] di aver garantito il pagamento di cinque effetti cambiari, ciascuno dell'importo di € 1.000,00, rilasciati in parziale sostituzione di titoli dal suo cliente [AAA], senza però provvedere al pagamento.

All'esito delle relazioni preliminari dei C.I. nominati nei procedimenti disciplinari nn. 116/15 e 118/15, veniva disposta la riunione degli stessi e, successivamente, veniva deliberata la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE], chiamato a rispondere delle seguenti violazioni:

A) "Violazione art. 9 codice deontologico vigente per aver mantenuto una condotta lesiva della reputazione professionale e della immagine della classe forense, violando i doveri di probità, dignità e decoro, assumendo in proprio l'obbligazione di un suo cliente nei confronti dell'ing. [ESPONENTE] con dichiarazione privata del 30.10.2013 per poi dichiarare di essersi trattato di un mero atto formale;

B) - Violazione art. 64 codice deontologico vigente per non avere adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, ing. [ESPONENTE] con dichiarazione indicata al capo a) nonché con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30.10.2013, così compromettendo la dignità della professione e l'affidamento del terzo e del creditore;

A) - Violazione art. 9 comma 2 codice deontologico vigente per aver mantenuto una condotta lesiva della propria reputazione professionale e per non avere svolto la propria attività professionale con lealtà e correttezza garantendo il pagamento di n. 5 effetti cambiari emessi in data 30.12.2013 ciascuno dell'importo di € 1.000,00 con scadenze mensili al 28.02.2014, 30.03.2014, 30.04.2014, 30.05.2014, 30.06.2014, consegnati al sig. [BBB] legale rappresentante della Ditta [ALFA] s.r.l., con sede in [OMISSIS], in parziale sostituzione di titoli non onorati dal suo cliente [AAA], traendo in inganno il creditore che aveva concluso l'accordo facendo affidamento sulla qualifica di avvocato professionista;

B) - Violazione art. 64 codice deontologico vigente per non avere provveduto regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non onorando il pagamento di n.5 effetti cambiari emessi in data 30.12.2013 dell'importo di € 1.000,00 cadauno e consegnati al sig. [BBB], avendo assicurato personalmente il pagamento dei titoli da lui sottoscritti.

Violazioni avvenute in Lamezia Terme dicembre 2013-luglio2014".

Pervenute le deduzioni difensive dell'incolpato e acquisiti i documenti nel corso della seduta del 10 novembre 2018, la Sezione affermava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE]. In particolare, il CDD evidenziava che per un verso lo stesso incolpato aveva sostanzialmente ammesso le violazioni contestate, per l'altro l'avv. [RICORRENTE] non aveva mai provveduto al disconoscimento delle dichiarazioni rilasciate in favore dell'Ing. [ESPONENTE], né dei titoli emessi in favore della [ALFA], salvo introdurre nel dibattimento delle dichiarazioni sottoscritte dal sig. [AAA] tese a dimostrare che le obbligazioni erano state assunte a titolo di favore. Il CDD osservava che, proprio in ragione della professione svolta, l'incolpato disponeva di mezzi a sufficienza per comprendere la portata vincolante delle obbligazioni assunte, poiché il rapporto con il [AAA] era del tutto estraneo al rapporto di debito intercorso con gli esponenti. Conseguentemente, la condotta dell'avv. [RICORRENTE] aveva determinato una violazione dei doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro, nonché una compromissione dell'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri.

Pertanto, rilevata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE], tenuto conto della misura edittale, della continuazione e del comportamento complessivo dell'incolpato, il CDD irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di due mesi.

Con ricorso tempestivamente proposto l'avv. [RICORRENTE] censurava la decisione del CDD di Catanzaro per i seguenti motivi: 1) - Illogicità e insufficienza della motivazione. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe carente in riferimento alla vicenda [ALFA], siccome basata su un esame parziale delle prove acquisite. Al contrario non sarebbero stati valutati gli elementi probatori a lui favorevoli, né il CDD avrebbe debitamente motivato la propria decisione di non acquisire ulteriori mezzi di prova richiesti dall'incolpato, quale l'esame testimoniale dei sig.ri [AAA] e [CCC]. Il ricorrente censurava anche il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento disciplinare per pendenza del procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2014, pendente innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel quale il ricorrente era imputato insieme al sig. [AAA]. A detta dell'avv. [RICORRENTE], la sospensione sarebbe stata necessaria per evitare un possibile contrasto di giudicati. Il ricorrente lamenta la carenza ed illogicità della motivazione anche in riferimento ai fatti relativi all'Ing. [ESPONENTE], poiché, a suo dire se il materiale probatorio fosse stato valutato nella sua interezza, vi sarebbe la prova della sua estraneità rispetto ai fatti di causa in quanto l'istruttoria avrebbe chiarito la sua buona fede, nonché l'inganno perpetrato ai suoi danni dal [AAA]. In particolare, l'avv. [RICORRENTE] denuncia di essere stato vittima di un comportamento vessatorio ed ingannevole. Peraltro, a riprova della propria buona fede, il ricorrente sostiene di essersi

reso disponibile al pagamento dell'obbligazione contratta, purché il creditore accettasse un pagamento rateale, stante la sua impossibilità a corrispondere l'intera cifra in un'unica soluzione. Ciò sarebbe sufficiente a provare che non vi era da parte sua l'intenzione di porre in essere condotte in grado di pregiudicare la dignità della classe forense. 2) - Mancata assunzione dei mezzi di prova ed errata valutazione degli elementi probatori. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente denunciava l'omessa assunzione dei mezzi di prova da lui richiesti e ritenuti essenziali per dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni rese dallo stesso avv. [RICORRENTE]. La mancata acquisizione probatoria avrebbe determinato, secondo il ricorrente, una lesione del diritto di difesa. L'avv. [RICORRENTE] chiedeva, in conclusione, l'annullamento della decisione per difetto di motivazione e mancata acquisizione probatoria; - in subordine, la riforma della decisione con declaratoria di archiviazione per assenza di responsabilità dell'incolpato; - in via ulteriormente subordinata, la riforma della decisione con applicazione del minimo edittale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente verificata l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare, in ragione del lungo lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti oggetto dei capi di incolpazione. La prescrizione dell'azione disciplinare, infatti, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 3 dicembre 2022).

I fatti di cui ai capi di incolpazione si sono pacificamente consumati in un'epoca compresa tra il mese di ottobre del 2013 e il mese di luglio 2014 e, quindi, nella vigenza della legge 247/2012.

L'art. 56 della legge professionale dispone che "1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. [...] 3. [...] in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. [...]". La durata massima del procedimento disciplinare non può pertanto superare, in nessun caso, pur in presenza di atti interruttivi, il limite temporale di sette anni e mezzo, con decorrenza dalla data di commissione del fatto contestato o di cessazione della permanenza (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 3 dicembre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 29 novembre 2022).

Occorre, quindi, preliminarmente verificare se gli illeciti deontologici hanno carattere istantaneo o permanente e in questo secondo caso quando può ritenersi cessata la permanenza.

Il procedimento trae origine da due distinti esposti, il primo dell'ing. [ESPONENTE] (n. 116/15 r.g.) e il secondo della [ALFA] s.r.l. (n. 118/15 r.g.). I due esposti sono stati riuniti in un unico procedimento ma i capi d'incolpazione hanno conservato la loro elencazione originaria, per cui abbiamo i capi di incolpazione A) e B) riferiti al primo esposto e i capi di incolpazione A) e B) riferiti al secondo esposto. I due capi A) attengono alla violazione dell'art. 9 del codice deontologico e riguardano l'assunzione degli obblighi da parte dell'avv. [RICORRENTE] rispettivamente nei confronti dell'ing. [ESPONENTE] e nei confronti della [ALFA] s.r.l. I capi B) attengono alla violazione dell'art. 64 del CDF vigente, in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni assunte rispettivamente nei confronti dell'ing. [ESPONENTE] e della [ALFA].

Appare evidente che la violazione dell'art. 9 del CDF attiene all'assunzione degli obblighi nei confronti dei terzi avvenuta rispettivamente il 30 ottobre e il 30 dicembre 2013, con una condotta a carattere istantaneo, per cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare va collocato rispettivamente al 30 aprile 2021 e al 30 giugno 2021. Quindi l'illecito deontologico può ritenersi prescritto.

Al contrario, gli illeciti contestati con i capi B), relativi al mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'avv. [RICORRENTE] nei confronti dei terzi, hanno carattere permanente (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 25 giugno 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 18 marzo 2021) e, pertanto, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato sino alla data della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022), per il quale in presenza di una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica il *dies a quo* deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado, giacché altrimenti ne deriverebbe una irragionevole e non prevista dalla legge imprescrittibilità dell'illecito stesso (nello stesso senso Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022). Applicando tale principio alla fattispecie il termine di prescrizione è iniziato a decorrere al più tardi dal 10 novembre 2018.

Venendo a trattare il merito della vicenda va osservato che il mancato adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei terzi costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 64 del CDF. Tale norma contiene due precetti: uno di ampia portata, che impone l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi sempre e comunque, e l'altro, di portata più ridotta, che sanziona l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione, quando per modalità o gravità sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. I fatti contestati all'avv. [RICORRENTE] rientrano nella previsione del primo comma dell'art. 64, in quanto le obbligazioni assunte nei

confronti dei terzi non possono dirsi estranee all'esercizio della professione forense, essendo state contratte spontaneamente dall'avv. [RICORRENTE] in favore del suo cliente [AAA], confondendo, peraltro, il rapporto professionale con quello personale con il medesimo soggetto. La circostanza è pacifica ed è stata ammessa dallo stesso incolpato, per cui a fronte del mancato assolvimento delle obbligazioni assunte dal ricorrente, tutt'oggi perdurante, può ritenersi configurata la responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati ai capi B) di incolpazione.

La sanzione è adeguata in relazione alla misura edittale, alla reiterazione del comportamento e alla condotta complessiva dell'incolpato e non può ritenersi mitigata dalla accertata prescrizione dei fatti di cui ai capi A) di incolpazione. La pronuncia di prescrizione non giustifica l'applicazione della sanzione attenuata della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per i fatti accertati nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] in ordine ai fatti contestati con i capi A) di incolpazione e conferma per il resto la decisione n. 2/2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà